



AMBITO TERRITORIALE N.3 AUSL BR/1

**FRANCAVILLA FONTANA (Comune Capofila)
CAROVIGNO – CEGLIE MESSAPICA – ORIA - SAN MICHELE SALENTINO – VILLA CASTELLI**

STATUTO

**del CONSORZIO
PER LA REALIZZAZIONE DEL SISTEMA INTEGRATO DI WELFARE
DELL'AMBITO TERRITORIALE SOCIALE DI FRANCAVILLA F.**

TITOLO I NORME GENERALI

Art. 1 Costituzione

1. I Comuni di Francavilla F., Carovigno, Ceglie Messapica, Oria, S. Michele Salentino, Villa Castelli si costituiscono in Consorzio ai sensi dell'art. 31 del Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 e s.m.i.
2. Il Consorzio è lo strumento di organizzazione dei soggetti associati, dotato di personalità giuridica ed autonomia gestionale, per la gestione dei servizi socio-sanitari.

Art. 2 Denominazione - Sede – Durata

1. Il Consorzio assume la seguente denominazione: "**CONSORZIO PER LA REALIZZAZIONE DEL SISTEMA INTEGRATO DI WELFARE DELL'AMBITO TERRITORIALE SOCIALE DI FRANCAVILLA FONTANA**".
2. Il Consorzio ha sede legale presso l'Ufficio Servizi Sociali del Comune di Francavilla Fontana, ed operativa in Piazzale Matteotti, 6. Può istituire, inoltre, altre sedi operative anche in Comuni diversi tra quelli consorziati. La variazione delle sedi e l'istituzione di nuove può essere effettuata con delibera dell'Assemblea Consortile.

3. Il Consorzio ha durata indeterminata, fatta salva la vigenza della gestione associata dei servizi prevista dalla Legge 328/2000 e ss.mm.ii. e attuazioni o la vigenza della gestione di altre attività e servizi in forma associata per volontà dei soci resa nelle forme previste dalla presente convenzione e dallo Statuto. In caso di scioglimento si procede alla sua liquidazione secondo i criteri stabiliti dall'art. 10 della Convenzione sottoscritta dagli Enti consorziati

Art. 3 Obiettivi

Il Consorzio, come definito dal presente atto è, fra l'altro, finalizzato al perseguimento dei seguenti obiettivi:

1. definire e realizzare un modello di *welfare* complessivo ed integrato, che comprenda tutte le strategie ed azioni, differenziate e distinte per *mission* propria, necessarie per concorrervi e conseguirlo;
2. favorire la formazione di un sistema integrato locale di servizi alla persona, fondato su interventi e prestazioni complementari e flessibili, stimolando in particolare le risorse locali di solidarietà e di auto-aiuto;
3. ottimizzare le risorse disponibili attraverso l'unitarietà degli interventi e la condivisione di strategie e politiche di *welfare*;
4. responsabilizzare i cittadini nella programmazione e nella verifica dei servizi;
5. qualificare la spesa, attivando risorse, anche finanziarie, derivate dal coinvolgimento e dalla partecipazione attiva dei diversi attori sociali, pubblici e privati, del territorio;
6. realizzare iniziative di formazione e di aggiornamento degli operatori finalizzate allo sviluppo dei servizi;
7. garantire una efficiente ed efficace risposta ai molteplici bisogni delle comunità locali;
8. promuovere il complessivo sviluppo locale del territorio, assicurando *standard* minimi di *welfare* a tutti coloro che vi risiedono, con peculiare attenzione alle categorie fragili o svantaggiate.

Art. 4 Servizi del Consorzio

1. Il Consorzio gestisce in forma unitaria ed organica tutti gli interventi e servizi definiti nel Piano di Zona di Ambito, e altri, che siano proposti da uno o più Comuni del Consorzio o anche da altri Enti, ed accolti dal Consorzio. Favorendo la concertazione con i diversi attori sociali, pubblici e privati, del territorio, e promovendo la partecipazione attiva dei cittadini anche attraverso il coinvolgimento delle organizzazioni di cittadinanza e delle organizzazioni sindacali.
2. In tal senso, il Consorzio, in virtù di apposita deliberazione dell'Assemblea, assume la gestione di servizi ulteriori, riconducibili al sistema integrato locale di *welfare*, secondo la normativa vigente.

3. Ciascun Ente può, altresì, stipulare ulteriori convenzioni direttamente con il Consorzio, ai sensi dell'Art. 30 D. Lgs. 267/00 e s.m.i., per la gestione di ulteriori servizi di propria competenza, riconducibili al sistema integrato locale di welfare secondo la normativa vigente.
4. Il Consorzio può, inoltre, gestire servizi e svolgere attività di consulenza, nell'ambito dei sistemi integrati locali di *welfare*, per altri Enti, pubblici o privati, non rientranti nel medesimo Consorzio, che ne facciano richiesta, previa stipulazione di apposite convenzioni per la disciplina e la regolazione dei conseguenti rapporti economico-finanziari.

Art. 5

Quote di partecipazione

1. Ciascuno degli Enti consorziati partecipa al Consorzio attraverso quote di partecipazione percentuali proporzionali alla popolazione residente, come rilevata al 31.12.2018 fonte ISTAT, nel modo seguente:

Comune	Popolazione residente	Quota %
Carovigno	17.120	16,18
Ceglie Messapica	19.833	19,16
Francavilla F.	36.358	35,10
Oria	15.094	14,55
S. Michele Salentino	6.258	6,04
Villa Castelli	9.269	8,97
TOTALE	103.932	100%

2. In relazione alle suddette quote, è esercitato, da ciascuno degli Enti consorziati, il diritto di voto nell'Assemblea del Consorzio, arrotondato per difetto o eccesso.
3. Ogni Ente consorziato è rappresentato in seno all'Assemblea consortile da un solo membro, portatore di voto plurimo, in ragione della quota di partecipazione al Consorzio.

Art. 6

Partecipazione degli Enti Consorziati. Informazione verifica

1. La partecipazione degli Enti consorziati si attua attraverso l'approvazione degli atti fondamentali, l'espressione di pareri preventivi e l'informazione.
2. Gli atti dell'Assemblea su cui è richiesta la preventiva approvazione degli Enti consorziati sono i seguenti:
 - a) modifiche statutarie, ad esclusione di quelle che derivino da modificazioni normative obbligatorie o che non incidano in maniera sostanziale sulla natura del Consorzio o sui rapporti con gli Enti consorziati;
 - b) modifiche dei criteri di determinazione delle quote partecipative;

3. Le proposte riguardanti gli atti suddetti vengono inviate agli Enti consorziati, tenuti ad esprimersi entro giorni trenta (30) dalla data di ricevimento configurandosi, in caso contrario la fattispecie del silenzio-assenso.
4. Gli atti su cui viene richiesto il parere consultivo preventivo sono i seguenti:
 - a) bilancio preventivo;
 - b) conto consuntivo;
 - c) definizione delle strategie generali e dei programmi;
 - d) richieste di adesione di altri Enti e consorzi;
 - e) partecipazione del Consorzio ad Enti, Società, Associazioni, Cooperative sociali;
 - f) investimenti pluriennali, acquisizioni e alienazioni eccedenti l'ordinaria Amministrazione.
5. Le proposte riguardanti gli atti suddetti vengono trasmesse agli Enti consorziati, tenuti ad esprimersi entro giorni trenta (30) dalla data di ricevimento. In caso di mancata espressione del parere, il parere si considera positivo, valendo l'istituto del silenzio – assenso.
6. La trasmissione di tali atti è effettuata a seguito della loro adozione, e contestualmente alla pubblicazione all'Albo Pretorio on-line dell'Ente.
7. Tale comunicazione non sospende l'efficacia e l'esecutività degli atti.

TITOLO II

ORGANI DEL CONSORZIO

CAPO I

NORME GENERALI

Art. 7

Organi

Sono organi del Consorzio:

- a) l'Assemblea;
- b) Il Consiglio di Amministrazione;
- c) il Direttore del Consorzio.

Art. 8

Disposizioni comuni

1. Il funzionamento degli organi è disciplinato da appositi regolamenti.
2. Il controllo degli atti consortili è disciplinato dalle disposizioni del Capo I del Titolo VI del Decreto Legislativo n.267/2000.

CAPO II

ASSEMBLEA DEL CONSORZIO

Art. 9

Composizione dell'Assemblea

1. L'Assemblea rappresenta la diretta espressione degli Enti aderenti. E' l'organo istituzionale del Consorzio, con funzioni di indirizzo e di controllo politico-

amministrativo.

2. L'Assemblea è composta dai Sindaci in carica dei Comuni consorziati o loro delegati, purché Assessori o Consiglieri Comunali. La delega deve essere effettuata per iscritto.
3. La Azienda Sanitaria Locale BR e la Provincia di Brindisi, pur non essendo Enti consorziati, in quanto sottoscrittori dell'Accordo di Programma per il Piano Sociale di Zona di Ambito, partecipano all'assemblea senza diritto di voto.
4. All'Assemblea possono partecipare, su espresso invito, senza diritto di voto, referenti di altri Istituzioni o Servizi Pubblici, partner del Consorzio.

Art. 10.

Prima seduta dell'Assemblea – Convocazione – Presidenza Accertamento della regolare costituzione

1. La prima seduta dell'Assemblea del Consorzio è convocata entro dieci giorni dalla approvazione del presente Statuto da parte dell'ultimo dei Consigli Comunali degli enti e richiede la partecipazione della totalità degli Enti consorziati.
2. La prima seduta è convocata dal Sindaco o suo delegato del Comune di Francavilla Fontana, quale ente titolare della maggiore quota associativa, ed è presieduta dallo stesso.
3. Nella prima seduta, l'Assemblea accerta la propria regolare costituzione e nomina il Consiglio di Amministrazione.

Art. 11

Attribuzioni dell'Assemblea

1. L'Assemblea ha competenza sugli atti fondamentali sotto indicati:
 - a) la nomina del Presidente e del Vice Presidente dell'Assemblea Consortile, tra i suoi componenti; tale nomina è da intendersi intuitu personae;
 - b) la nomina del Consiglio di Amministrazione, tra i suoi componenti;
 - c) la nomina dell'organo di controllo;
 - d) la nomina del Segretario del Consorzio;
 - e) la nomina del Direttore, su proposta del Consiglio di Amministrazione;
 - f) l'approvazione del bilancio preventivo annuale e pluriennale e le relative variazioni;
 - g) l'approvazione del conto consuntivo;
 - h) le deliberazioni sulla partecipazione del Consorzio ad enti, società ed associazioni e cooperative sociali;
 - i) le deliberazioni sull'assunzione di mutui;
 - j) le proposte agli Enti consorziati di eventuali modifiche statutarie;
 - k) le spese che impegnano i bilanci per gli esercizi successivi, escluse quelle relative alle locazioni di immobili ed alla somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere continuativo;
 - l) l'ammissione di altri Enti al Consorzio;
 - m) la definizione delle strategie generali;
 - n) i regolamenti, ivi compresi quelli in materia di ordinamento degli uffici, dei servizi e del personale;
 - o) gli investimenti pluriennali, acquisizioni e alienazioni eccedenti l'ordinaria Amministrazione;
 - p) l'estensione dei servizi ed interventi del Consorzio, oltre quelli

- previsti dal Piano Sociale di Zona di Ambito.
- q) le transazioni sopra diritti di proprietà e servitù;
 - r) le accettazioni e i rifiuti di lasciti e donazioni;
 - s) le alienazioni di beni;
 - t) acquisizione di beni mobili e immobili;
 - u) le deliberazioni per l'eventuale conferimento di incarichi, convenzioni e collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità.
2. Le deliberazioni in ordine agli argomenti di cui al presente articolo non possono essere adottate in via d'urgenza dal Consiglio di Amministrazione, salvo quelle attinenti alle variazioni di bilancio da sottoporre a ratifica dell'Assemblea nei sessanta giorni successivi, a pena di decadenza, e comunque entro il 31 dicembre.

Art. 12.

Validità delle sedute e delle deliberazioni dell'Assemblea

1. L'Assemblea si riunisce su convocazione del Presidente dell'Assemblea di norma mensilmente.

1 bis

Ovvero su richiesta di almeno 1/3 dei componenti e comunque secondo le necessità. La convocazione avviene mediante avviso scritto con l'indicazione degli argomenti all'ordine del giorno. L'avviso deve pervenire ai destinatari, componenti dell'Assemblea Consortile, con indicazione del giorno, dell'ora e del luogo di riunione, almeno tre giorni prima della data fissata per la seduta.

Nei casi d'urgenza, l'Assemblea Consortile può essere convocato anche con avviso da inoltrare, almeno 24 ore prima della seduta, attraverso telegramma, fax, posta elettronica o qualunque altro mezzo idoneo ad attestarne l'invio.

La partecipazione all'Assemblea può avvenire sia in presenza, presso la sede indicata nella convocazione della seduta, che in modalità online audio/video, che in modalità mista, senza che per tale modalità (online o mista) ne sia inficiata la validità. In caso di modalità on line, deve essere inviato apposito link di collegamento in tempo utile per la partecipazione alla riunione dell'organo

- 2 L'Assemblea, in prima convocazione, non può deliberare validamente se non sia presente la maggioranza dei componenti e delle quote di partecipazione al Consorzio, pari, almeno, al 65%, e, in seconda convocazione, se non sia presente la metà dei componenti e una maggioranza dei rappresentanti dei Comuni consorziati, pari almeno al 55% delle quote di partecipazione al Consorzio.
- 3 Ciascun componente dispone di un voto plurimo in relazione alle quote di partecipazione detenute dall'Ente rappresentato, con i criteri di cui all'art. 5. Per la validità delle deliberazioni occorre il voto espresso a maggioranza delle quote di partecipazione. Per le deliberazioni riguardanti gli aspetti di cui all'articolo 11 comma 1 (lettere a, b, c, d, e, f, h, j, k, q, r, u) è richiesta altresì la maggioranza dei componenti.
- 4 Le deliberazioni sono assunte con voto palese, salvo le deliberazioni riguardanti le persone, che si adottano a scrutinio segreto.

Art. 13. Presidente dell'Assemblea

1. Il Presidente dell'Assemblea consortile è individuato nel Sindaco pro-tempore, o nell'Assessore o Consigliere suo delegato, nominato dall'Assemblea consortile, all'interno dei componenti del CdA.
2. Il Vice Presidente dell'Assemblea consortile è individuato nel Sindaco pro-tempore, o nell'Assessore o Consigliere suo delegato, nominato dall'Assemblea consortile, all'interno dei componenti del CdA.
3. Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea, propone gli oggetti da trattare.
4. In caso di assenza, impedimento o incompatibilità del Presidente, il potere e l'onere di convocare e presiedere l'Assemblea, nonché di fissare l'ordine del giorno, spetta al Vice Presidente.

CAPO III

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Art. 14.

Nomina del Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione è composto da tre membri - tra cui uno con incarico di Presidente ed uno di Vice Presidente - i quali sono nominati dall'Assemblea del Consorzio, che li sceglie esclusivamente tra i componenti dell'Assemblea medesima, e comunque intuitu personae.
2. Non possono ricoprire la carica di membri del Consiglio di Amministrazione, i dipendenti con potere di rappresentanza o di coordinamento di imprese ed associazioni esercenti attività concorrenti o comunque connesse ai servizi del Consorzio.
3. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, una volta nominato, esercita altresì, le funzioni di Presidente dell'Assemblea Consortile.
4. Il Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione, una volta nominato, esercita altresì, le funzioni di Vice Presidente dell'Assemblea Consortile.

Art. 15

Durata in carica - Cessazione – Revoca

1. Il Consiglio di Amministrazione dura in carica per un periodo di anni tre.
2. I Consiglieri di Amministrazione cessano dalla carica:
 - a) per scadenza del mandato elettorale;
 - b) per dimissioni;
 - c) per decadenza nel caso in cui non ricoprono più il ruolo di Sindaco o Assessore o Consigliere Comunale del proprio Comune;
 - d) per revoca.
3. La revoca da componente del Consiglio di Amministrazione, nonché dalla carica di Presidente o Vice presidente dello stesso organo, può avvenire con motivata deliberazione dell'Assemblea, col voto favorevole della maggioranza delle quote e dei componenti dell'Assemblea Consortile.
4. In caso di cessazione della carica di uno dei componenti del CdA, nella prima

seduta utile successiva l'Assemblea dovrà procedere alla nomina di un nuovo componente del CdA

Art. 16.

Attribuzioni del Presidente del C.d.A.

1. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione è il Rappresentante Legale del Consorzio, coordina l'attività del Consiglio di Amministrazione ed assicura l'unità delle attività del Consorzio.
2. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione convoca e presiede le riunioni del Consiglio e ne stabilisce gli argomenti da trattare all'ordine del giorno, anche su richiesta degli altri componenti.

2 bis

La convocazione avviene mediante avviso scritto con l'indicazione degli argomenti all'ordine del giorno. L'avviso deve pervenire ai destinatari, componenti del CdA, con indicazione del giorno, dell'ora e del luogo di riunione, almeno tre giorni prima della data fissata per la seduta.

Nei casi d'urgenza, il CdA può essere convocato anche con avviso da inoltrare, almeno 24 ore prima della seduta, attraverso telegramma, fax, posta elettronica o qualunque altro mezzo idoneo ad attestarne l'invio.

La partecipazione al CdA può avvenire sia in presenza, presso la sede indicata nella convocazione della seduta, che in modalità online audio/video, che in modalità mista, senza che per tale modalità (online o mista) ne sia inficiata la validità. In caso di modalità on line, deve essere inviato apposito link di collegamento in tempo utile per la partecipazione alla riunione dell'organo

3. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione rappresenta il Consorzio in giudizio, sia come attore che come convenuto.
4. Il Vice presidente del Consiglio di Amministrazione assume l'onere di convocare e presiedere le riunioni del Consiglio in caso di assenza, impedimento o incompatibilità del Presidente. In tal caso, inoltre, egli rappresenta il Consorzio nei confronti delle altre Istituzioni e dei terzi.

Art. 17

Competenze del Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione assume le proprie decisioni a maggioranza dei propri componenti e assolve alle seguenti funzioni:
 - a) predispone le proposte di deliberazione di competenza dell'Assemblea;
 - b) esegue, attraverso il Direttore e la struttura, le deliberazioni dell'Assemblea;
 - c) sottopone all'Assemblea i piani e i programmi annuali;
 - d) propone all'Assemblea l'acquisizione di beni mobili e immobili;
 - e) propone all'Assemblea le azioni da promuovere o da sostenere innanzi alle giurisdizioni ordinarie e speciali;
 - f) predispone lo schema dei bilanci economici di previsione annuale e pluriennale e del conto consuntivo;
 - g) provvede, sulla base degli indirizzi stabiliti dall'Assemblea, alla nomina di commissioni, e alla nomina, alla designazione e alla revoca dei

- rappresentanti del Consorzio presso Enti, Aziende ed Istituzioni, non riservate dalla Legge all'Assemblea;
- h) sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici ed alla esecuzione degli atti, nonché all'espletamento delle funzioni statali e regionali attribuite e delegate al Consorzio;
 - i) vigila sul buon andamento del Consorzio;
 - j) promuove iniziative di informazione e di partecipazione dei cittadini alle attività del Consorzio;
 - k) cura i rapporti con gli Enti consorziati;
 - l) propone all'Assemblea il candidato all'incarico di Direttore;
 - m) provvede alla trasmissione in elenco all'Assemblea degli atti fondamentali del suo Ufficio.
2. Al Consiglio di Amministrazione, inoltre, competono:
 - a. gli atti conservativi dei diritti del Consorzio sui beni patrimoniali;
 - b. le locazioni attive e passive di fondi, fabbricati e immobili;
 - c. le liti attive e passive;
 - d. la proposta all'Assemblea circa le accettazioni e i rifiuti di lasciti e
 - e. la proposta all'Assemblea circa le alienazioni di beni;
 - f. gli acquisti di beni di funzionamento e di mantenimento connessi con il normale svolgimento dell'attività del Consorzio;
 - g. le modalità di copertura dei posti di responsabile dei servizi o degli uffici;
 3. Atti fondamentali del Consiglio di Amministrazione, da sottoporre alla Assemblea per l'approvazione, sono i progetti finanziari e i rendiconti delle attività e dei progetti eseguiti.
 4. Il Consiglio di Amministrazione compie gli atti di amministrazione che non siano riservati dalla legge e dallo Statuto all'Assemblea e che non rientrino nelle competenze attribuite dalle leggi e dallo Statuto ad altri organi.
 5. Il Consiglio di Amministrazione riferisce annualmente all'Assemblea sulla propria attività e svolge attività propositive e di impulso nei confronti della stessa.

CAPO IV

ORGANO DI CONTROLLO

Art. 17

Nomina

1. Organo di controllo del Consorzio è il Revisore Unico dei conti, nominato dall'Assemblea, con la maggioranza prevista dal secondo comma dell'art.11.
2. Organo di controllo del Consorzio è il Nucleo di Valutazione, nominato dall'Assemblea Consortile con la maggioranza prevista dal secondo comma dell'art.11.

Art. 18

Attribuzioni dell'organo di controllo

1. L'organo di controllo del Revisore dei Conti, in conformità allo statuto e all'apposito

regolamento:

- a) collabora con l'Assemblea nella sua funzione di controllo e di indirizzo;
 - b) esprime pareri sulle proposte di bilancio e dei documenti allegati;
 - c) esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione del Consorzio;
 - d) redige l'apposita relazione che accompagna proposta di deliberazione consiliare del rendiconto della gestione;
 - e) attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione;
 - f) esprime nella relazione rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza e produttività e economicità della gestione.
 - g) Esegue ogni altro controllo in conformità all'art. 239 del D. Lgs. n. 267/2000
2. L'Organo di controllo del Nucleo di Valutazione, in conformità allo statuto e all'apposito regolamento:
- a. promuove e attesta l'assolvimento degli obblighi relativi alla trasparenza e all'integrità;
 - b. monitora il funzionamento complessivo del sistema della valutazione, della trasparenza e integrità dei controlli interni ed elabora una relazione annuale sullo stato dello stesso;
 - c. comunica tempestivamente le criticità riscontrate ai competenti organi interni di governo ed amministrazione;
 - d. valida la Relazione sulla performance e ne assicura la visibilità attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale dell'Amministrazione;
 - e. garantisce la correttezza dei processi di misurazione e valutazione, nonché dell'utilizzo dei premi secondo i disposti di legge e dei contratti collettivi nazionali e dei contratti integrativi, nel rispetto del principio di valorizzazione del merito e della professionalità.

Art. 19 Responsabilità

L'organo di controllo risponde della verità delle attestazioni ed adempie ai doveri con la diligenza del mandatario. Ove riscontri gravi irregolarità nella gestione dell'Ente, ne riferisce immediatamente all'Assemblea.

Art. 20 Trattamento economico - durata in carica cessazione - decadenza – revoca

1. Il trattamento economico annuo da attribuire al Revisore dei Conti ed ai componenti del Nucleo di Valutazione è determinato con deliberazione dell'Assemblea.
2. Il Revisore dei Conti ed il Nucleo di Valutazione durano in carica tre anni e comunque fino alla nomina dei nuovi componenti e sono rieleggibile una sola volta.
3. Cessano dalla carica per scadenza dell'incarico e per dimissioni.
4. Decadono dalla carica in caso di perdita della cittadinanza italiana o per il verificarsi di una delle cause di ineleggibilità e incompatibilità.
5. Decadono, altresì per la cancellazione dagli albi professionali previsti per i rispettivi incarichi.
6. Il provvedimento di revoca è adottato dall'Assemblea col voto favorevole della

maggioranza prevista dal secondo comma dell'articolo 11 sia in prima che in seconda convocazione.

Art. 21
Segretario del Consorzio

1. Il Segretario del Consorzio, nominato dall'Assemblea del Consorzio, svolge le seguenti funzioni:
 - a. assiste alle sedute dell'Assemblea e laddove richiesto dalla maggioranza dei componenti redige apposito verbale di seduta;
 - b. è responsabile dell'istruttoria delle proposte di deliberazione da sottoporre all'esame dell'Assemblea.

TITOLO III
ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA – GESTIONALE

Art. 22
Il Direttore del Consorzio
Nomina – Trattamento economico e normativo

1. Il Direttore del Consorzio è nominato dall'Assemblea, su proposta del Consiglio di Amministrazione.
2. L'incarico di Direttore può essere conferito a tempo determinato, secondo i criteri di selezione previsti per i Dirigenti degli Enti Locali in conformità al D. Lgs. n. 165/2001, mediante contratto di diritto pubblico o di diritto privato, a soggetto avente i requisiti previsti e previa presentazione di curriculum professionale, secondo i criteri di selezione previsti per i Dirigenti degli Enti Locali in conformità al D. Lgs n. 165/2001 e s.m.i.
3. L'incarico di Direttore può inoltre essere conferito a un dipendente degli Enti consorziati purché in possesso dei requisiti previsti.
4. Il Direttore dura in carica massimo tre anni, e può essere rinnovato.
5. L'Assemblea delibera la cessazione dall'incarico del Direttore almeno sei mesi prima della scadenza dell'incarico, dandone immediata comunicazione all'interessato. In assenza di deliberazione di cessazione il Direttore si intende confermato nell'incarico per pari periodo uguale al precedente
6. E' fatta salva la possibilità di assunzione a tempo indeterminato mediante l'espletamento di pubblico concorso, in conformità al D. Lgs. N. 165/2001 e s.m.i. e 267/2000 e s.m.i..
7. In ogni caso il CCNL di riferimento è quello della Dirigenza degli Enti Locali e ad esso si fa riferimento per lo stipendio e gli emolumenti accessori, oltre che per la normativa sugli orari di lavoro.
8. Il licenziamento del Direttore prima della scadenza dell'incarico può aver luogo per giusta causa, per motivi connessi alla funzionalità e all'efficienza del Consorzio.

Art. 23
Attribuzioni del Direttore

1. Il Direttore ha la responsabilità gestionale del Consorzio ed opera assicurando il raggiungimento dei risultati programmatici, sia in termini di servizio che in termini economici, sviluppando un'organizzazione interna idonea alla migliore utilizzazione delle risorse consortili.

2. Il Direttore tiene i rapporti con tutti i soggetti coinvolti nelle strategie del Consorzio, a livello locale, regionale, nazionale e comunitario.
3. Il Direttore:
 - a) formula proposte di deliberazione da sottoporre all'esame e all'approvazione dell'Assemblea e del Consiglio di Amministrazione;
 - b) esegue le deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio di Amministrazione;
 - c) sottopone al Consiglio di Amministrazione lo schema dei bilanci economici di previsione annuale e pluriennale, e del conto consuntivo;
 - d) partecipa alle sedute dell'Assemblea senza diritto di voto;
 - e) rappresenta il Consorzio in tutte le sedi tecniche e operative e nei casi in cui sia espressamente delegato dal Presidente del Consiglio di Amministrazione;
 - f) esprime i pareri obbligatori in ordine alla congruità tecnica delle proposte di deliberazioni da sottoporre all'esame del Consiglio di Amministrazione;
 - g) esprime pareri obbligatori in ordine alla regolarità tecnica sulle proposte di deliberazione da sottoporre all'esame dell'Assemblea.
4. Al Direttore spetta inoltre:
 - a) dirigere il personale del Consorzio;
 - b) organizzare funzioni e attribuzioni di servizi, settori e coordinamento di aree;
 - c) adottare i provvedimenti per il miglioramento dell'efficienza e della funzionalità dei vari servizi del Consorzio;
 - d) adottare tecniche e metodologie per la valutazione dei costi e dei benefici e per la realizzazione degli obiettivi;
 - e) adottare eventuali misure disciplinari nei confronti del personale;
 - f) presiedere le aste e le licitazioni private
 - g) stipulare i contratti per l'eventuale conferimento di incarichi, convenzioni e collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità.;
 - h) predisporre piani di formazione e aggiornamento del personale;
 - i) provvedere agli acquisti in economia ed alle spese indispensabili per il normale ed ordinario funzionamento del Consorzio ed entro i limiti e con le modalità previste da apposito regolamento;
 - j) firmare la corrispondenza e tutti gli atti che non siano di competenza del Consiglio di Amministrazione;
 - k) provvedere all'invio dei verbali delle deliberazioni previste dall'articolo 6 agli Enti consorziati.
5. In caso di assenza o impedimento del Direttore, il Consiglio di Amministrazione provvede a nominare il suo temporaneo sostituto.

Art. 24
Ufficio di PIANO

- a. Il Consiglio di Amministrazione istituisce, al fine di avviare l'attività consortile, un Ufficio, denominato *Ufficio di Piano*, preposto alla realizzazione del sistema integrato locale di welfare, come definito nel Piano di Zona di Ambito, di cui è responsabile lo stesso Direttore del Consorzio.
- b. Esso si configura quale struttura gestionale tecnico – amministrativa, avente la dotazione di risorse umane necessarie per il conseguimento degli obiettivi previsti dal Piano Sociale di Zona di Ambito, o degli eventuali altri individuati dall'Assemblea del Consorzio, su proposta del Consiglio di Amministrazione.
- c. La composizione e le azioni specifiche dell'Ufficio di Piano sono definite in uno specifico regolamento, approvato dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 25

Dirigenti e collaborazioni esterne

1. La dotazione organica del Consorzio può prevedere il coordinatore tecnico e figure dirigenziali preposte alla direzione di specifici servizi.
2. Ai Responsabili degli Uffici e Servizi sono attribuite le funzioni e le responsabilità gestionali definite dal Regolamento di organizzazione.
3. Per obiettivi determinati il Consorzio può avvalersi di collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità, da disciplinare con apposito contratto che indichi il contenuto della prestazione, la durata e il corrispettivo.
4. Per tali forme di collaborazione il Consorzio può avvalersi di tecnici liberi professionisti o di personale dipendente da altri Enti pubblici, nel rispetto della normativa generale vigente, previa acquisizione di curriculum che dimostri la professionalità e le capacità richieste.

Art. 26

Personale del Consorzio

1. Lo stato giuridico ed economico del personale del Consorzio viene regolamentato secondo quanto previsto dalla legislazione vigente in materia di personale degli enti locali.
2. Il Consorzio dispone di un regolamento dei servizi, degli uffici e della dotazione organica.

TITOLO VI
FINANZA, CONTABILITA', BILANCIO
E PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA

Art. 27.
Entrate

1. Le entrate del Consorzio sono costituite da:
 - a) le risorse del complessivo fondo sociale assegnate agli Enti consorziati e conferite all'Ambito (Quota FNPS + Quota FNA + Quota Fondo Regionale Globale Socio-Assistenziale + Cofinanziamento Comunale previsto + Eventuale altra quota aggiuntiva a titolo di cofinanziamento, definita dagli Enti Consorziati + Eventuali altri risorse pubbliche e/o private);
 - b) trasferimenti degli Enti consorziati in relazione alle materie attribuite al Consorzio;
 - c) contributi degli Enti consorziati, della Regione, della Provincia, dello Stato e di altri Enti;
 - d) rendite patrimoniali;
 - e) accensione di prestiti;
 - f) prestazioni a nome e per conto di terzi;
 - g) quote di partecipazione degli utenti;
 - h) altri proventi od erogazioni disposti a qualsiasi titolo a favore del Consorzio;
 - i) eventuali finanziamenti concessi dall'Unione Europea.
- 1 bis. I comuni Consorziati provvedono ogni anno al pagamento in favore del consorzio della quota di cofinanziamento, annualmente stabilito, sulla base delle quote di partecipazione, versando entro il 31 luglio il 75% del cofinanziamento ed entro il 30 novembre il saldo;
2. Al Consorzio si applica la contabilità economico-patrimoniale; il bilancio è conforme al dettato del Testo Unico Enti Locali ed alla normativa in materia di contabilità degli enti locali.
3. E' d'obbligo il pareggio di bilancio, che va assicurato in ragione dei trasferimenti e degli introiti sopra descritti.

Art. 28
Il patrimonio

1. Il patrimonio del Consorzio è costituito:
 - a. dai beni immobili e mobili derivanti da acquisti, permuta, donazioni e lasciti;
 - b. da ogni diritto che venga acquisito dal Consorzio o a questa devoluto;
 - c. da trasferimenti.
2. Il Consorzio è inoltre consegnatario di beni di proprietà di altri enti di cui ha normale uso.
3. La manutenzione ordinaria dei beni mobili ed immobili di cui è consegnatario compete al Consorzio; quella straordinaria compete all'Ente proprietario, ma può essere curata dal Consorzio, a seguito di specifico accordo con l'Ente proprietario.

Art. 29
Criteri di gestione

1. Il Consorzio informa la propria attività a criteri di efficacia, di efficienza e di economicità.

Art. 30
Bilanci e conto consuntivo

1. Le scelte e gli obiettivi fissati dal Consorzio, in attuazione degli indirizzi determinati dagli Enti aderenti, trovano adeguato sviluppo nella relazione previsionale e programmatica, nonché nel Bilancio pluriennale, strumenti di programmazione generale.
2. L'Assemblea del Consorzio delibera, entro i termini previsti dalla legge, il bilancio preventivo annuale e pluriennale e il conto consuntivo, che vengono trasmessi agli Enti consorziati per l'acquisizione del parere di cui al precedente art. 6 comma 4.

Art. 31
Contabilità

1. Il regolamento di contabilità disciplina le procedure, i rapporti finanziari e contabili della attività di programmazione di previsione, di rendicontazione, di gestione, di investimento e di revisione.
2. Il regolamento di contabilità definisce inoltre le modalità di trasferimento delle quote annue da parte degli Enti consorziati.

Art. 32
Servizio di tesoreria

1. Il Consorzio ha un servizio di tesoreria affidato ad una banca autorizzata a svolgere l'attività di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n.385.

Art. 33
Contabilità e Finanze

1. Al Consorzio si applica la contabilità economico-patrimoniale; il bilancio è conforme al dettato del Testo Unico degli Enti Locali.

TITOLO V
NORME FINALI

Art. 34
Disposizioni finali

1. Per quanto non espressamente previsto, si rinvia alle disposizioni legislative e regolamentari in materia.

